

Domenico Argondizzo, 1945-1947 Il bicameralismo in Italia tra due modelli mancati: Congresso USA e Stortinget - Rubettino, Quaderni della rivista Il Politico, n. 59, giugno 2013, pagg. 186.

Dalle carte archivistiche del Ministero per la Costituente (Commissione per studi attinenti alla riorganizzazione dello Stato) e dell'Assemblea Costituente si possono trarre prove documentali per le seguenti considerazioni:

1. Il progetto di Costituzione partorito dai Settantacinque è sostanzialmente debitore dell'esempio norvegese per la modalità di esplicazione della funzione di indirizzo politico, nelle mani dell'Assemblea nazionale, corrispondente al Parlamento in seduta comune (anonimo modello affermatosi apoditticamente in seno alla Commissione ministeriale).
2. Sono stati presi in seria considerazione elementi tali da introdurre la rigidità caratteristica della forma di governo statunitense.
3. Sia in Commissione per la Costituzione che in Assemblea Costituente, si sono susseguiti tentativi di emulare in qualche maniera le modalità di composizione dei contrasti legislativi tra Camere paritarie tipiche dei due paesi. Diversamente, può dirsi che nella Commissione ministeriale fu approfondito soprattutto il sistema di composizione legislativa statunitense.

Tutto ciò fu comunque ufficialmente taciuto (in sede di Commissione ministeriale), e condannato alla *damnatio memoriae* (in sede di Assemblea Costituente).

Si può, quindi, abbozzare una breve comparazione, liberandosi delle prigioni mentali costituite dalle categorie dottrinali della forma di governo e della forma di Stato, e concentrare l'attenzione su alcuni meccanismi del funzionamento dell'organo parlamentare (sia per superare lo stallo nel procedimento legislativo sia per la costituzione o la rottura del nesso fiduciario) in questi due solidi sistemi bicamerali: 1) quello perfetto (o *più che perfetto*) degli Stati Uniti d'America (in uno Stato federale con forma di governo presidenziale); 2) quello perfetto (o *quasi perfetto*) del Regno di Norvegia (in uno Stato unitario regionale con forma di governo parlamentare).

Tale indagine, mettendo in discussione anche la categoria di indirizzo politico, può, con tutta la modestia del caso, contribuire a portare qualche elemento di riflessione per uno sviluppo del nostro impianto istituzionale, che sia in sintonia con la temperie costituente, che guardi alla armonia e razionalità del sistema, e che abbia soprattutto forti e solidi riferimenti comparatistici (storici e metastorici)¹.

Domenico Argondizzo, laureato in diritto costituzionale comparato presso l'Università di Roma, La Sapienza, nel 1999, con tesi sui *Principi costituzionali e regole dei partiti politici*; segretario parlamentare documentarista del Senato della Repubblica.

Ha pubblicato: *Il sistema elettorale del Senato italiano nel dibattito all'Assemblea Costituente*, in *Quaderni dell'Osservatorio Elettorale*, n. 62, 2009 (poi in *Astrid Rassegna*, n. 114, 2010) e *Sull'autoconvocazione in senso stretto*, in *Nuovi studi politici*, n. 3/4, 2006 (ed in *Forum di Quaderni costituzionali*, www.forumcostituzionale.it)

¹ La Costituzione statunitense è in vigore dal 1789, quella norvegese dal 1814.